

COPIA



Deliberazione n. 276

del 30/12/2014

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio ricovero anziani - Approvazione schema di convenzione con l'Associazione "Croce al Vallone" di Biancavilla (CT).

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di dicembre
alle ore 19,00 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1					
2	AMORUSO	Carmelo	X		Vice Sindaco - Presidente
3	CASTROGIOVANNI	Giuseppe	X		Assessore
4	FARINELLA	Antonino	X		Assessore
5	TUMMINARO	Giuseppa	X		Assessore

Presiede il Sig. AMORUSO Carmelo Sindaco Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ssa Mara.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del I° Settore avente per oggetto: "Servizio ricovero anziani - Approvazione schema di convenzione con l'Associazione "Croce al Vallone" di Biancavilla (CT)";

VISTI i pareri tecnico-contabile resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 12 L.r. 23/12/2000 n. 30;

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare la proposta del dirigente del I° Settore avente per oggetto: "Servizio ricovero anziani - Approvazione schema di convenzione con l'Associazione "Croce al Vallone" di Biancavilla (CT)";
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse nella proposta.



PROPOSTA

di deliberazione di competenza della Giunta Comunale ad oggetto: Servizio ricovero anziani – Approvazione schema di convenzione con l'Associazione "Croce al Vallone" di Biancavilla (CT).

IL DIRIGENTE
del 1° Settore / Uffici Sociali

PREMESSO:

- che presso la casa protetta gestita dall'Associazione "Croce al Vallone" con sede in Biancavilla, regolarmente iscritta al n.434 dell'apposito Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati con D.D.A.n. 411/94, si trova ricoverata C.M.C., sulla base di apposita relazione redatta a cura del C.S.M del distretto sanitario di Nicosia A.S.P. di Enna;

-che con delib. G.M. n. 298 del 31/12/13, veniva approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune e la sopracitata Associazione "Croce al Vallone", per il periodo dall'1/1/14 al 31/8/14;

- che in data 25/8/14 si è provveduto alla stipula della convenzione con la suddetta Associazione, registrata ad Adrano il 27/8/14 al n. 6164 S.3;

- che con delib. G.C.n. 184 del 01/09/14, veniva approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune e la sopracitata Associazione "Croce al Vallone", per il periodo dal 01/09/14 al 31/12/14;

- che in data 10/10/14 si è provveduto alla stipula della convenzione con la suddetta Associazione, registrata ad Adrano il 22/10/14 al n. 6844 S.3;

- che giusta previsione dell'art. 18 la convenzione ha avuto la durata di mesi 4, a decorrere dall'1/9/14 al 31/12/14 e, pertanto, scadrà il 31/12/14;

DATO atto che l'Associazione "Croce al Vallone" di Biancavilla ha svolto regolarmente il servizio di che trattasi;

RITENUTO, sussistendone le condizioni, dover procedere al rinnovo della convenzione, per la inabile C.M.C. per anni 2, a decorrere dall'1/1/15;

VISTO lo schema di convenzione redatto dall'Ufficio Servizi Sociali in conformità allo schema tipo, all.f), approvato con D.P.S. 4/06/1996;

RITENUTO, pertanto, doverlo approvare;

VISTO l'art. 20 L.r. 22/86;

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'Ord. EE. LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni,

PROPONE

DI APPROVARE lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e l'Associazione "Croce al Vallone" - Casa protetta per anziani - di Biancavilla, iscritta al n. 434 dell'apposito Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati con D.D.A.n. 411/94.

DI STABILIRE che la superiore convenzione avrà la durata di anni 2, a decorrere dall'1/1/2015.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 30.380,36 al Tit. I F 10 S. 4 I. 3, Cap. 1419/1 del PEG del bilancio pluriennale 2015/2016, nel modo che segue:

= quanto ad € 15.169,40 per l'anno 2015 (escluso di aumento ISTAT);


= quanto ad € 15.210,96 per l'anno 2016 (escluso di aumento ISTAT);

DI RISERVARSI in ordine all'impegno della somma occorrente per l'aumento Istat per l'anno 2015/2016, secondo la percentuale applicata.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli atti consequenziali.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Marcuso





COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PROSPETTO DELLA SOMMA OCCORRENTE PER IL SERVIZIO RICOVERO DI C. M. C.
BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2015/2016

ISTITUTO	UTENZE	COSTO 2014	COSTO 2015 escluso di aumento ISTAT	COSTO 2015 escluso di aumento ISTAT	SPESA COMPLESSIVA 2015/2016
Associazione "Croce al Vallone" di Biancavilla	1)CACCIATO Maria Catena	Retta € 41,56	Retta € 41,56 x gg. 365 = € 15.169,40	Retta € 41,56 x gg.366 = € 15.210,96	TOTALE € 30.380,36

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA PROTETTA PER ANZIANI

L'anno duemilaquattordici addi _____ del mese di _____
in Nicosia

TRA

L'Amministrazione Comunale di Nicosia, d'ora in avanti "ENTE LOCALE"
legalmente rappresentata dal/la dott. _____ nato/a a
il _____, Dirigente, domiciliato per la carica presso la Casa
Comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 34 del
vigente statuto Comunale, in rappresentanza del Comune medesimo -
C.F.:81002210862 - P. I. 00100280866;

da una parte e dall'altra
il _____ nato a _____ il _____, quale
legale rappresentante dell'Associazione "CROCE AL VALLONE" con sede in
Biancavilla - Casella postale,12 (CT), C.F.93013410878 e P.IVA
02193610876, autorizzata a svolgere attività assistenziale in favore di
anziani nella tipologia Casa Protetta con una capacità ricettiva di n. 89
posti letto ed iscritta al n. 434 dell'albo regionale ex art. 26, legge reg.le
n.22/86, giusta provvedimento del competente assessorato regionale enti
locali decreto n. 411 del 18/7/1994.

PREMESSO :

-CHE l'amministrazione Comunale di Nicosia in attuazione della legge
regionale n.22/86 di riordino della assistenza ed in conformità al proprio
modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale
sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul
territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

-CHE nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto
famigliare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono

nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;

-CHE ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'AC. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con ente del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegiano il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste le motivazioni poste a base dell'attività svolta dal medesimo ente, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed oltre ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;

-CHE lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett.c), della L.R. 22/86, nella legge n.142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art.1, comma I,lett.e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che intercorre tra A.C. e l'ente prescelto;

-CHE nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psico - geriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle UU. SS. LL. e cioè senza aggravii per la spesa comunale;

-CHE il detto Associazione "CROCE AL VALLONE" si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto e utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Associazione "CROCE al VALLONE" per la gestione della Casa Protetta

sita in Biancavilla in favore di persone anziane e/o adulte inabili, parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel Comune.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 unità.

Possono essere accolte altresì persone in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.

Le ammissioni fatte in proprio dall' Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall' Amministrazione Regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall' Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall' A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall' art. 1 gli anziani ed i soggetti affidati dall' Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni o ai sensi dell' art. 154 T.U.P.S. - L' autorizzazione al ricovero e' disposta dall' A.C. a seguito di domanda dell' interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell' Ufficio di Servizio Sociale comunale.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell' atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè refluenti nelle esercizio successivo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni Sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente e' tenuto all' ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all' Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l' eventuale ammissione del soggetto. E' facoltà dell' A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro giorni 15 rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell' Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero. L' iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso Ente in situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l' Ente e' tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile per accertamenti per eventuale ammissione del soggetto all' assistenza.

Rimane impregiudicata la facoltà del comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell' Ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell' Ufficio di Servizio Sociale, l' A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizioni di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito, entro 15 giorni, lo atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L' ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all' assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L' Ente, accertata la regolarità della impegnativa, accoglie l' ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro 5 giorni, comunicazione all' A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile l' A.C. per l' inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del Servizio territoriale di tutela della salute mentale dell' U.S.L. cui nel prosieguo l' Ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettive competenza.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione dell' anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell' A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest' ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell' A.C. non consente la dimissione dell' assistito, con il conseguente diritto dell' Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell' ospite o su determinazione dell' A.C. l' Ente ha obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente Ufficio comunale entro 3 giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l' orario di allontanamento dall' Istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di

consentire all' A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità di Intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l' Ente si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell' attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti uso di camera od unità alloggio (con non più di quattro letti - 2/3 per comunità alloggio) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire - nel rispetto della tabella dietetica approvata dall' autorità sanitaria della quale l' Istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala di pranzo - una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti su prescrizione sanitaria;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l' assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in Istituto;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli Enti sanitari;
- a favorire l' organizzazione e la partecipazione in collaborazione con l' A.C. e il volontariato, ad iniziativa ricreative all' interno ed all' esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica sull' attività da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- a riferire semestralmente: all' ufficio di Servizio Sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i

familiari sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di una eventuale dimissione; all'Autorità Sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;

- a relazionare annualmente all' A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato della utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

- a favorire all' interno della struttura il rapporto degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;

- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all' ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l' Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all' interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l' Ente si impegna ad utilizzare il rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale:

a) un direttore-coordinatore;

b) un segretario amministrativo-economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) un assistente sociale (anche in convenzione);

d) ausiliari servizi tutelari:

1 per 15 utenti per due turni contrattuali;

L' Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all' interno del turno contrattuale);

e) ausiliari e servizi generali:

1 per 20 utenti.

L' Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (allo interno del turno contrattuale);

f) infermiere professionale:

una unità anche in convenzione, con reperibilità nell' arco delle 24 ore;

g) un addetto lavanderia-stireria-guardaroba : 1 per 50 ospiti;

h) un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti, oltre gli 80, un altro ausiliario;

i) un addetto manutenzione ordinaria-operaio;

- l) un portinaio-custode-centralinista;
- m) un medico in convenzione;
- n) un animatore in convenzione;
- o) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;
- p) altro personale: eventuali altri operatori per unita' e profili professionali in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare: psicologo, dietista, barbiere etc...).

Art. 6

Trattamento economico

Al personale impiegato dall' Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto: il trattamento economico previsto dal C.C. N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali e assistenziali; di tale adempimento l' Ente deve, a richiesta dell' A.C., fornire apposita documentazione.

Art. 7

Prescrizioni

Il personale dell' Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dalla Autorita' competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliera degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell' A.C.

Detto registro non puo' essere sostituito dal registro di Pubblica Sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 8

Limiti capacita' ricettiva

La presenza di anziani non autosufficienti nella casa di riposo non puo' eccedere di norma il 20% della capacita' ricettiva complessiva.

A tale prescrizione si puo' derogare su specifica autorizzazione dell' A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero allo interno della medesima struttura.

Art. 9

Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura

previste dalla legislazione vigente non compresa tra quelle erogate dalla stessa struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L' A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell' Ente.

Art. 10

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l' ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione allo A.C. entro tre giorni dal ricovero. L' Ente dovrà mantenere i rapporti con l' ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all' interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell' A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutare per disporre l' eventuale revoca dell' autorizzazione al ricovero in Istituto.

Art. 11

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione la assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall' A.C. a nulla rilevando la conclusione dell' esercizio finanziario ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente Ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 12

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e volontari a supporto di attività assistenziali. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell' opera prestata da volontari e obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi oltre al rimborso per le spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di rapporto professionale nei confronti dell' A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

I vol
impie
previ
all'
prof
nor
de
pu
d

I volontari e gli obiettori di coscienza non possono essere tuttavia impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può richiedere rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 13

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio Servizio Sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro famigliari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della Commissione Consultiva anziani.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con il coordinatore ed il personale dell'ente e con i rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 14

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera di € 41,56, sulla base dei prospetti contabili bimestrali corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto e da dichiarazione attestante il rispetto del contratto di lavoro.

L'A.C. provvederà a liquidare :

- per oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;
- per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultano dai prospetti bimestrali.

Per le giornate di assenza, l'Ente è obbligato a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

Art. 15

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli Uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art 16

Integrazione retta

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74% , debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima determinata dall'art.14 entro il limite massimo del 100% proporzionalmente al grado di non autosufficienza, ai sensi dell'art. 17, legge regionale n. 87/81.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

Art. 17

Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ricoveri a carattere temporaneo e diurno disposti dall'A.C. in favore di anziani bisognosi di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

Art. 18

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 dall'1/1/15 al 31/12/16.
E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 19

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 20

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti nel settore.

Art. 21

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A. C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'ente sin dalla sua sottoscrizione.

Rimane obbligo per l'ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione la documentazione appresso specificata:

- autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, comprovante:

= l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del D.Lgs n. 159 del 6/9/2011 (ex art. 3 L.1423/1956) e di cause ostative di cui all'art. 67 del citato D. Lgs.159/2011 (ex art. 10 della L. 575/1965);

= la regolarità contributiva nei confronti degli Istituti previdenziali;

- copia dei contratti di lavoro degli operatori previsti nella convenzione nei confronti degli Istituti previdenziali;

- elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio;

- decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione minori Comunità alloggio in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;

Art. 22

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 23

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.


L'Associazione, dichiara di avere diritto all'esenzione di bollo prevista dal D. L.vo 14/12/97 n. 460, trattandosi di cooperativa ONLUS.

Art. 24

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Nicosia.

Il legale rappresentante dell'Associazione
"Croce al Vallone" di Biancavilla

ENNA 

Il legale rappresentante del Comune di Nicosia



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE

Allegato alla Deliberazione
G.M./C.C. n.° 276 del 30-12-2014

Proposta di deliberazione relativa a: Servizio recupero rifiuti -
Approvazione schema di convenzione con l'Associazione
"Bece al Vellone" di Bienenelle (CT).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000, art.12 della L. r. n.30/2000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Nicosia, 23/12/2014.

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con imputazione della spesa di € 30.380,36 al Tit. Funz. Serv. Int. , del bilancio ~~esecutivo~~ Cap. del P.E.G. al n. 1149/1 cui corrisponde in entrata il Cap. n. .

Deliberazione Anno 2015 e 2016

Nicosia, 30/12/14.

Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

125

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 05-01-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 05-01-2015, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 20-12-2014

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE